Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BUSINCO"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Businco, 31 - 08044 **J E R Z U**
TEL. 0782 70255 - 71030
E-mail: NUIS006008@ISTRUZIONE.ITPEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito istituzionale: http://www.istitutobusinco.edu.it
Codice Fiscale: 91005640916 – Codice IPA istsc_nuis006008 – Codice Univoco Ufficio UFQC62

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei Docenti il 29/09/2022

Adottato dal Consiglio d'Istituto il 03/11/2022

Il Collegio dei Docenti

Considerando che, in conformità con i principi proclamati dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Sardo, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i cittadini nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace.

Tenendo presenti i diritti fondamentali dell'uomo.

Riconoscendo che il giovane, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, rispetto e comprensione.

Con la convinzione che occorra preparare pienamente il giovane ad avere una vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo.

D E L I B E R A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

concernente le istruzioni generali sulla gestione dell'Istituto scolastico

Sommario

PRINCIPI FONDAMENTALI 5

PARTE PRIMA - ORGANI COLLEGIALI 6

TITOLO I- NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI 6
TITOLO II- CONSIGLIO DI ISTITUTO 7
TITOLO III- GIUNTA ESECUTIVA 11
TITOLO IV- COLLEGIO DEI DOCENTI 11
TITOLO V- CONSIGLIO DI CLASSE 12
TITOLO VI- COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 14
TITOLO VII- ORGANO DI GARANZIA INTERNO 14
TITOLO VIII- CONSULTA DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 16
TITOLO IX- COMMISSIONI DI LAVORO 16
TITOLO X- COMITATI ED ASSEMBLEE 17

PARTE SECONDA - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 21

TITOLO I- DIRITTI 21
TITOLO II- DOVERI 22

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO D'ISTITUTO 25

TITOLO I- INGRESSO, ORARIO USCITE, RITARDI, ASSENZE 25

PARTE IV - SERVIZI 30

TITOLO I- ADEMPIMENTI DI VIGILANZA 30
TITOLO II- FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI 30
TITOLO III- FOTOCOPIE 31
TITOLO IV- AFFISSIONE MANIFESTI E COMUNICAZIONI 32
TITOLO V- BIBLIOTECA 32
TITOLO VI- LABORATORI 33
TITOLO VII- UFFICIO TECNICO 33
TITOLO VIII- PUBBLICAZIONI 34
TITOLO IX- LOCALI SCOLASTICI 34

PARTE V - ATTIVITA' DIDATTICA 35

TITOLO I- ORARIO: CRITERI 35
TITOLO II- VIAGGI D'ISTRUZIONE 35

TITOLO III- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 36
TITOLO IV- ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.....37

PARTE VI–VENDITA, PROMOZIONI COMMERCIALI 38

TITOLO I-VENDITA 38
TITOLO II- PROMOZIONI COMMERCIALI 39
TITOLO III- ACQUISTI 39

PARTE VII- DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI.....40

DISPOSIZIONI FINALI.....50

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 3

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, prioritariamente con quella della valle del Pardu e dell'Ogliastra, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità di giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva, senza trascurare la propria identità culturale e sociale.

Art. 4

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

PARTE PRIMA

Organi Collegiali

TITOLO I

Norme comuni agli organi collegiali

Art. 5

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

In caso di necessità e urgenza può essere convocata anche 24 ore prima della riunione.

La convocazione deve essere fatta con avviso scritto ai singoli componenti dell'organo collegiale mediante affissione all'albo apposito.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, la data e l'ora d'inizio e quella finale presunta.

Gli atti devono essere a disposizione almeno 24 ore prima della seduta, presso la sede dell'organo convocato.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro, secondo le modalità previste dalla legge.

Gli organi collegiali, in base a valutazione da parte del presidente del singolo organo, possono riunirsi in via ordinaria anche in modalità telematica tramite video conferenza. Ove possibile è ammessa anche la modalità mista presenza/online. Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti membri dell'organo collegiale. Le votazioni di eventuali delibere possono avvenire attraverso appello a vista in videoconferenza oppure attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad esempio modulo Google) i quali, ove necessario o ove richiesto, devono garantire l'anonimato.

Art. 6

Ogni organo collegiale programma le attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando a date, prestabilite in linea di massima dal primo Collegio dei docenti in fase di programmazione, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte, pareri.

Art. 7

Ciascuno Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze collegate.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano collegate le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo collegiale.

Art. 8

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, di norma, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

TITOLO II

Consiglio di Istituto

Capo I Composizione, sede e competenze

Art. 9

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

In caso di assenza Dirigente Scolastico, per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato, è consentita la sostituzione con il docente da lui delegato ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del DPR 416 e secondo la normativa vigente.

Art. 10

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori componenti del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori componenti del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

II Consiglio elegge anche un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 11

II Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, nella sede centrale dell'Istituto.

Il Presidente può disporre la riunione anche in sede diversa per comprovate e valide motivazioni, dandone comunicazione, nell'avviso di convocazione.

Art. 12

Il Consiglio di Istituto ha le competenze previste dal D.P.R. del 31/05/ 1974 n° 415 art.6 e dalle altre norme vigenti.

Inoltre:

a) Determina i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale non docente sentita l'assemblea del personale interessato e tenendo conto delle esigenze della scuola e del calendario delle riunioni degli Organi collegiali;
b) Chiede, ogni qualvolta ci sia previsto dalla Legge e ogni qualvolta lo ritenga necessario la convocazione degli Organi collegiali per avere il parere sulle materie delle quali vuole illustrazione;
c) Può formulare proposte al collegio dei docenti in materia di sperimentazione didattica e metodologica ed esamina le proposte effettuate dal Collegio dei Docenti e dai singoli Consigli di Classe, che comportino oneri finanziari.

Capo II Funzionamento

Art. 13

La convocazione del consiglio avviene su disposizione del Presidente e deve contenere, a cura dei servizi di segreteria della scuola, quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 14

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti, è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 15

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente:

a) in seduta ordinaria: almeno una volta ogni due mesi;
b) In seduta straordinaria: ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta:
    - Del Dirigente Scolastico
    - Di almeno 1/3 dei componenti il consiglio d'istituto;
    - Della Giunta;
    - Di un consiglio di classe, con deliberazione a maggioranza dei componenti;
    - Delle assemblee dei rappresentanti dei genitori e degli alunni di tutti i consigli di classe;
    - Della maggioranza dei componenti il Collegio dei Docenti;
    - Della R.S.U.

Art. 16

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti da lui individuati o proposti dai singoli Consiglieri e dagli organi al cui precedente articolo 15.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 17

Per discutere e votare su argomenti non previsti all'ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio, adottata all'unanimità dei presenti.

La proposta può essere fatta soltanto in apertura di seduta e illustrata brevemente dal richiedente.

Art. 18

Il Consiglio di Istituto è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il regolamento può essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

Capo III Rapporti con l'esterno

Art. 19

Il Consiglio di Istituto si riunisce normalmente in seduta pubblica.

Art. 20

Il Consiglio di Istituto, nell'ambito dell'art. 6 del D.P.R 416/74 e per motivi di informazione e accertamento, può deliberare con il voto favorevole di 1/3 dei presenti, di sentire, durante le riunioni, altre persone, quando ci sia indispensabile od opportuno per assumere deliberazioni.

Art. 21

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito "albo di Istituto", da tenersi presso il Liceo della copia integrale (sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio) del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di cinque giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto almeno 48 ore prima e, per lo stesso periodo, sono esigibili da chiunque ne faccia richiesta scritta e motivata.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio e il Dirigente ne dispone l'immediata affissione e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 22

Il Consiglio d'Istituto predispone ogni anno una relazione sull'attività svolta e una relazione programmatica che indichi le iniziative che intende intraprendere nell'ambito scolastico e nei rapporti con le istituzioni, gli Enti Locali, le associazioni e gli imprenditori operanti nel territorio

La relazione annuale del Consiglio, prevista dall'art. 6, ultimo comma, del D.P.R 31/05/1974 n° 416 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dà luogo al rinnovo dell'Organo, prima dell'insediamento del nuovo Organo.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto invia la relazione, a sua firma, entro 10 giorni dall'approvazione, al Dirigente Scolastico.

TITOLO III

Giunta Esecutiva

Art. 23

Si richiamano integralmente le norme contenute nel D.P.R. 416 /74 art. 5 e nel Decreto Interministeriale 28/05/1975.

TITOLO IV

Collegio dei Docenti

Art. 24

Il Collegio dei Docenti viene convocato

- In via ordinaria: all'inizio di ciascun anno scolastico (di norma il primo giorno non festivo del mese di settembre) e almeno una volta per trimestre;
- In via straordinaria: ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti del collegio.

Art. 25

La programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti viene effettuata secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del Regolamento.

Art. 26

Tutti i docenti hanno diritto, di norma, d' intervenire massimo due volte (incluso il diritto di replica) per ogni singolo punto all'ordine del giorno; la durata del singolo intervento non può esser superiore ai cinque minuti. Le mozioni proposte, soprattutto se finalizzate a votazione, devono essere presentate per iscritto in modo chiaro e dettagliato; se si richiede espressamente che venga messo a verbale un intervento il docente avrà cura di presentare lo stesso in forma scritta al fine di allegarlo nel verbale.

Una mozione già votata non va rimessa in discussione.

TITOLO V

Consiglio di classe

Capo I Funzionamento

Art. 27

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi componenti.

Si riunisce, di norma, secondo le cadenze stabilite dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione dell'attività degli Organi Collegiali.

È validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28

Il Consiglio di classe può deliberare di sentire tutti gli studenti e i genitori della classe quando lo ritiene opportuno ad esclusione di quello relativo agli scrutini.

Può, altresì, sentire esperti estranei al consiglio quando lo richiede 1/3 dei componenti e con il consenso espresso del Dirigente Scolastico.

Art. 29

Lo volgimento dello scrutinio finale deve essere previsto in un congruo arco di tempo, soprattutto per le classi numerose.

Verbale dello scrutinio finale: per quanto riguarda la parte inerente le motivazioni da addurre in caso di non promozione di un allievo, sarà cura di ogni docente fornire dettagliata motivazione scritta al segretario verbalizzante.

In sede di scrutinio finale deve essere compilata una scheda dettagliata per gli studenti con sospensione del giudizio.

La scheda deve essere inoltrata alla famiglia con indicazione degli strumenti idonei al superamento dell'insufficienza.

Capo II Piano di lavoro

Art. 30

Ogni docente componente il Consiglio di classe redige la propria programmazione didattico-educativa, comprendente:

- Descrizione dei livelli di partenza accertati con test d'ingresso e dell'attività dì recupero che si realizzerà per colmare le lacune emerse;
- Individuazione degli obbiettivi educativi e didattici da perseguire nel corso dell'anno scolastico;
- Descrizione dei contenuti e della loro realizzazione in eventuali sequenze di apprendimento e unità didattiche e nel tempo verosimilmente previsto;
- Analisi delle modalità di lavoro, degli strumenti e dei materiali, dei sussidi audiovisivi cui eventualmente si intendesse fare ricorso;
- Descrizione delle attività integrative funzionali alle esigenze della propria disciplina;
- Descrizione degli strumenti per la verifica dell'apprendimento (tipo e numero delle prove);
- Descrizione dei criteri di misurazione delle prove e di valutazione globale.

Il Consiglio di classe, attraverso una sintesi coordinata dei piani individuali presentati, predispone, prima dell'inizio dell'attività didattica, la programmazione di classe.

TITOLO VI

Comitato per la valutazione dei docenti[1]

Art. 31

Il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti (ora Comitato perla valutazione dei docenti), presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito da tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal consiglio d'istituto, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio d'istituto, un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione di prova per il personale docente. In quest'ultimo caso è composto dal Dirigente, dai docenti di cui sopra ed è integrato dal docente con funzione di tutor. È convocato dal Dirigente Scolastico

- In periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R 31/05/1974 n° 417;
- Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

TITOLO VII

Organo di Garanzia interno[2]

[1] Comma 129 Legge n. 107/15

[2] Art 2 **DPR 235/07 Modifiche all'art. 5 DPR 249/98.** L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".

Capo I Nomina e funzionamento

Art. 32

L'Organo di Garanzia interno previsto dall'art. 5, 2° comma del D.P.R. 249/98 e modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, è nominato dal Consiglio d'istituto; è costituito da un docente, un genitore, uno studente e, in loro assenza, dai rispettivi supplenti; è presieduto dal Dirigente scolastico che ha diritto di voto.

Art. 33

L'Organo di Garanzia interno può essere convocato in qualsiasi momento, dal Presidente di sua iniziativa, o, se ne faccia richiesta, da almeno la metà dei suoi componenti.

Delle riunioni dell'Organo di Garanzia interno è redatto processo verbale a cura di un collaboratore amministrativo.

Art. 34

Le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Ove il Presidente sia legittimamente impedito a presiedere l'Organo di Garanzia interno, la funzione di Presidente è svolta dal Presidente supplente eletto all'interno dell'organo. Il voto è segreto. Alle riunioni dell'Organo di Garanzia sono ammessi, senza diritto di parola, ad eccezione delle operazioni di voto, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni dello stesso organo. L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni.

Capo II Competenze

Art. 35

L'Organo di Garanzia interno ha la competenza:

- Di esaminare i ricorsi contro le sanzioni disciplinari diverse incluse quelle dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica;
- Di decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento;
- Di proporre al Dirigente le modifiche del Regolamento.

TITOLO VIII

Consulta delle Funzioni Strumentali

Art. 36

La Consulta delle Funzioni Strumentali è composta dal Dirigente Scolastico e dai docenti cui sono state attribuite le funzioni strumentali e ha il compito di coordinare le attività delle diverse funzioni per un raggiungimento ottimale degli obiettivi.

Art. 37

La convocazione viene effettuata dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti.

Viene convocata in via ordinaria all'inizio dell'anno scolastico per l'attività programmatica, a fine anno per la stesura dell'attività svolta e ogni due mesi per la verifica periodica.

La seduta viene verbalizzata dal componente nominato segretario dal Dirigente Scolastico.

TITOLO IX

Commissioni di Lavoro

Art. 38

Il Dirigente Scolastico, di sua iniziativa o su proposta degli Organi Collegiali o degli stessi interessati può istituire Commissioni di Lavoro per le iniziative più varie.

Le commissioni hanno solo potere consultivo e propositivo ma non decisionale.

Le Commissioni di Lavoro addette alla elaborazione di progetti da sottoporre all'approvazione del Collegio, dei Consigli di Classe e d'Istituto si devono riunire, previa convocazione scritta, nella quale verranno indicati la data, il luogo, la durata prevista dei lavori e l'ordine del giorno

Dei lavori svolti la commissione avrà cura di redigere dettagliato verbale.

TITOLO X

Comitati ed Assemblee

Capo I Studenti
Sezione I Comitato studentesco e d'Istituto

Art. 39

Viene riconosciuto il Comitato Studentesco del Liceo, il Comitato Studentesco dell'Istituto Tecnico Commerciale, il Comitato Studentesco dell'Istituto Professionale Industria e Artigianato composto, rispettivamente, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Il Comitato studentesco d'Istituto è composto da 2 rappresentanti del Liceo, da 2 rappresentanti dell'I.T.C., da 2 rappresentanti dell'IPIA eletti dai Comitati studenteschi di cui al comma precedente e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il Comitato Studentesco e il Comitato d'Istituto si possono riunire nei locali d'Istituto e durante le ore di lezione esclusivamente su autorizzazione del Dirigente Scolastico previa richiesta scritta presentata almeno tre giorni prima.

I Comitati possono esprimere pareri o formulare proposte anche direttamente al Consiglio d'Istituto.

Art. 40

I Comitati eleggono, alla prima riunione, il Presidente che cura la richiesta di convocazione, dirige l'assemblea e redige dettagliato verbale che deve essere trasmesso al Dirigente scolastico entro tre giorni successivi alla riunione.

Sezione II Assemblee

Art. 41

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto e sono regolate secondo le norme contenute nel D.P.R. n° 416/74 artt. 41, 42, 43, 44, 45.

Art. 42

Le assemblee di classe sono previste della durata di due ore mensili, tranne che nel mese conclusivo delle lezioni e nei trenta giorni precedenti a quello previsto come termine delle lezioni.

La domanda deve essere presentata, dai rappresentanti eletti, al Dirigente Scolastico, almeno 3 giorni prima della data di svolgimento della stessa e da questi autorizzata con annotazione sul registro di classe.

L'insegnante dell'ora in cui si svolge l'assemblea assiste con funzione di vigilanza in quanto responsabile di quanto accade all'interno della classe.

La conduzione dell'assemblea è affidata ai rappresentanti di classe.

All'assemblea di classe non possono partecipare esperti esterni, a meno che non siano stati autorizzati dal Dirigente scolastico.

I rappresentanti devono redigere minuzioso e dettagliato verbale dell'assemblea e inviarne copia al Dirigente Scolastico, a conclusione dell'assemblea.

Durante l'assemblea di classe non è consentito il consumo collettivo di cibi e bevande.

Art. 43

L'Assemblea d'Istituto può aver luogo una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Non è consentito utilizzare nel mese, o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate in precedenza.

In occasione delle assemblee studentesche si interrompe la normale attività didattica; la sospensione delle lezioni, per esigenze di carattere organizzativo all'interno della scuola, è estesa a tutte le classi.

Tutti gli allievi sono sollecitati a parteciparvi, in quanto momento di crescita culturale e sociale.

Nessun studente può arbitrariamente abbandonare la scuola durante l'assemblea d'Istituto.

Il Dirigente scolastico e i docenti non hanno diritto di partecipare attivamente e di prendere la parola durante lo svolgimento, ma solo di assistervi.

L'assemblea d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto o del comitato studentesco d'Istituto o del 10% degli studenti.

La richiesta con la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di preavviso.

La data proposta è solo indicativa. Il Dirigente può, a sua discrezione, fissare la data nei due giorni precedenti o nei due successivi.

Durante l'assemblea non è consentito il consumo collettivo di cibi e bevande.

Art. 44

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Durante lo svolgimento delle assemblee gli studenti non possono trattenersi in luoghi diversi da quelli autorizzati.

Il comitato studentesco e i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto sono responsabili di ciò che accade durante le assemblee d'istituto; al fine di permettere eventuali sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti nei confronti degli studenti che non rispetteranno le regole, dovranno fornire relazione dettagliata scritta di quanto accade durante l'assemblea.

Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario di lezione, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico nei casi di necessità e urgenza.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 45

Il Presidente eletto dall'assemblea e il Comitato Studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

I rappresentanti devono redigere minuzioso e dettagliato verbale dell'assemblea e inviarne copia al Dirigente Scolastico, a conclusione dell'assemblea.

Capo II Genitori

Sezione I Comitato d'Istituto

Art. 46

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori di Istituto.

Esso può esprime pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Sezione II Assemblee dei genitori

Art. 47

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dal presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure quando la richiedano almeno 30 genitori.

Art. 48

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

All'assemblea di Classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe o dell'Istituto.

PARTE SECONDA

Diritti e Doveri degli Studenti

TITOLO I

Diritti

Art. 49

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Art. 50

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 51

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 52

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 53

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 54

La scuola si impegna a porre in essere, progressivamente, le condizioni per assicurare:

a) Un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio didattico-educativo di qualità;
b) Offerte formative aggiuntive ed integrative;
c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica;
d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti;
e) La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica e spirituale.

Art. 55

La scuola garantisce l'esercizio del diritto di associazione e di svolgere iniziative all'interno della scuola, del diritto degli studenti di utilizzare i locali e i beni della scuola.

La scuola favorisce la continuità del legame con gli ex studenti.

TITOLO II

Doveri

Art. 56

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, i corsi, le esercitazioni, i tirocini, eventualmente richiesti, le visite di istruzione gratuite e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.

Art. 57

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Art. 58

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Il linguaggio usato sia con i docenti sia con i compagni deve essere improntato alla cortesia e al rispetto reciproco; è vietato urlare o tenere un tono di voce troppo alto nelle aule e nei corridoi.

Al cambio di insegnante, negli spostamenti d'aula, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza l'autorizzazione dell'insegnante. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con gli insegnanti che se ne assumono la responsabilità.

Gli spostamenti avverranno in silenzio e compostezza, senza arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica e senza mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità.

Art. 59

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti.

È assolutamente vietato fumare (Art. 70 del presente regolamento).

È assolutamente vietato utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione se non per eventuali usi didattici previa autorizzazione del docente; in caso contrario i suddetti dispositivi durante le attività didattiche devono essere spenti e tenuti dentro lo zaino o depositati sulla cattedra su richiesta del docente.

L'uso del cellulare è consentito durante l'intervallo, mentre durante la lezione si configura come mancanza disciplinare che comporterà provvedimenti sanzionatori.

Tra i doveri dello studente vi è poi il divieto di "scattare foto o realizzare filmati all'interno dell'aula e della Scuola" e di metterli poi in rete (Facebook, Instagram e altro): si precisa che tali comportamenti, oltre a conseguenti sanzioni disciplinari, possono comportare la possibilità che la Scuola, o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete, decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori.

È fatto divieto di utilizzare il telefono per scattare foto o effettuare riprese durante l'attività scolastica.

Per gli alunni minorenni la responsabilità civile sulla diffusione illecita e pubblicazione sui canali social in Internet, ricade sui genitori, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio, anche con risarcimento dei danni e ciò in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (disposizioni relative al "ritratto" in tema di diritto d'autore), richiamanti il diritto alla riservatezza tutelato dal D.L. 196/2003 e sulla normativa vigente posta a tutela della privacy.

La Scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di Presidenza e di segreteria. Resta inteso, come precisa anche la direttiva ministeriale (D.M. n. 30 del 15 marzo 2007), che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, possa esservi l'autorizzazione del docente.

Art. 60

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e di pulizia. Le aule, le pareti, i banchi, e ogni tipo di materiale scolastico, tutti gli ambienti e gli spazi esterni ed interni dell'Istituto devono essere tenuti puliti. In caso di trascuratezza o danneggiamento dell'ambiente, la classe - o le classi- è tenuta – sono tenute - al ripristino della situazione originaria.

Non è consentita la consumazione di bevande ed alimenti al di fuori dell'orario dell'intervallo salvo autorizzazione dei docenti. La consumazione collettiva di cibi e bevande è consentita solo con cibi provenienti da esercizi commerciali con indicata la lista degli ingredienti e allergeni presenti.

Art. 61

L'inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 24.06.1998 n.249, dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, dal D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e richiamati dal presente regolamento, incide negativamente nella valutazione della partecipazione degli studenti al dialogo educativo.

PARTE TERZA

Funzionamento d'Istituto

TITOLO I

Ingresso, Orario Uscite, Ritardi, Assenze

Capo I Ingresso

Art. 62

L'importanza della puntualità e di una frequenza regolare è sottolineata per il valore formativo e perché funzionale al corretto svolgimento dell'azione didattica.

L'accesso alle classi avverrà col suono della prima campana a partire dalle ore 8.25. L'inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.30.

Alle ore 8.30 i cancelli di accesso all'Istituto verranno chiusi e non sarà consentito accedere all'interno dell'Istituto; solo in caso di accertato ritardo di un mezzo di trasporto pubblico, sarà consentito l'accesso dopo le ore 8.30.

Gli studenti ritardatari per motivi diversi da problemi di trasporto potranno accedere all'Istituto alle ore 9.25 per essere autorizzati all'ingresso solo dal DS o da un suo delegato.

L'ingresso in ritardo andrà sempre giustificato sul libretto elettronico e saranno computate nel monte ore personalizzato di ciascun alunno.

L'ingresso degli studenti e delle studentesse, quotidianamente in ritardo, per ragioni accertate di pendolarismo, viene autorizzato dal Dirigente all'inizio dell'anno, con registrazione sul registro di classe e sul libretto personale.

Art. 63

Il totale delle richieste di ingresso ritardato è al massimo cinque. L'ingresso ritardato non potrà esser consentito più tardi delle 9.30 e dovrà essere annotato sul libretto. L'ingresso oltre le ore 9.30 sarà consentito solo per comprovate e certificate motivazioni. Superato il numero massimo consentito di cinque ingressi

posticipati, un eventuale ulteriore deroga potrà esser consentita solo in presenza a scuola di un genitore, che attesterà il caso di estrema necessità della richiesta.

I permessi hanno carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, e comunque non potranno essere concessi in occasione di momenti di verifica programmata e di attività didattica di particolare rilievo, oltre che nell'ultimo mese di lezione.

Capo II Uscita

Art. 64

Le uscite per andare ai servizi dovranno essere effettuate preferibilmente durante le pause fatta eccezione per casi particolari. In ogni caso l'uscita dall'aula deve essere considerata un fatto eccezionale e non ordinario.

Non è concesso interrompere l'attività didattica a studenti di altre classi, se non espressamente autorizzati dal Dirigente o da un suo delegato.

Art. 65

Gli studenti possono lasciare l'aula per malessere e saranno affidati alle cure di un collaboratore scolastico.

Sarà cura del docente richiedere che la famiglia venga tempestivamente informata e che vengano attuate le cure del caso.

In caso di rilevante indisposizione, il Dirigente o un suo delegato possono autorizzare gli studenti a lasciare l'Istituto purché accompagnati da un genitore, tempestivamente avvertito per via telefonica.

Il docente annoterà l'uscita sul registro di classe.

In caso di uscita dall'aula per raggiungere i laboratori o la palestra, gli studenti rimarranno sempre sotto la sorveglianza e la responsabilità del docente.

Gli studenti non devono lasciare in classe denaro od oggetti di valore, della cui sparizione o danneggiamento l'Istituto non è responsabile.

Art. 66

Al termine delle lezioni gli insegnanti dell'ultima ora si cureranno che gli alunni escano ordinatamente dalla classe e dall'edificio.

Art. 67

Le uscite anticipate dalle lezioni hanno carattere eccezionale: il totale delle richieste è al massimo cinque, e di norma non prima dell'ultima ora di lezione del giorno. La richiesta deve essere compilata dal genitore sul libretto elettronico non oltre la prima ora di lezione. Per gli studenti minorenni l'autorizzazione all'uscita avviene per disposizione del DS o di un suo delegato, sempre in presenza di un genitore, mentre per gli studenti maggiorenni sarà il docente dell'ora ad autorizzarne l'uscita.

Superato il numero massimo consentito di cinque uscite anticipate, il permesso potrà esser consentito, anche per gli alunni maggiorenni, solo con l'accompagnamento di un genitore per casi di documentata e certificata necessità. In tali casi l'uscita avviene sempre per disposizione scritta del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore.

Capo II Orario

Art. 68

Le lezioni iniziano alle ore 8.30 con il suono della seconda campana.

Al termine dell'ora di lezione in cui avviene la sostituzione del docente, gli studenti rimarranno in classe in attesa dell'arrivo del docente dell'ora successiva.

È vietata l'uscita dall'aula senza autorizzazione e vagare per i corridoi.

Capo III Intervallo

Art. 69

È previsto un unico intervallo negli ultimi 15 minuti della terza ora di lezione. Nelle giornate con unità oraria di 50 minuti, l'intervallo è fissato dalle 10.50 alle ore 11.05 a carico dei docenti della terza ora; i 5 minuti eccedenti l'unità oraria andranno computati come minuti di recupero.

Agli studenti è consentito trascorrere l'intervallo all'aperto solo nei piazzali antistanti gli ingressi dei plessi. II personale docente e non docente curerà la sorveglianza in tutti gli spazi dell'Istituto.

Art. 70

È assolutamente vietato fumare (anche al personale docente, non docente e alle persone esterne alla scuola) nelle strutture scolastiche interne ed esterne (decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito in legge n.128 del 08/11/2013)

È fatto divieto assoluto di esercitare qualsiasi forma di commercio, anche di generi alimentari.

Capo IV Assenze e Giustificazioni

Art. 71

Il libretto elettronico è l'unico strumento abilitato ed accettato per giustificazioni, richieste di permessi e comunicazioni varie alla famiglia.

Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sul libretto elettronico da parte del docente della prima ora di lezione il giorno successivo.

Gli studenti sprovvisti di regolare giustificazione saranno ammessi in classe con riserva, a condizione di produrre la giustificazione il giorno successivo.

In caso di ulteriore mancata giustificazione, il terzo giorno potranno esser non ammessi in classe a discrezione del docente della prima ora, e ne verrà data comunicazione alla famiglia per l'immediata regolarizzazione della giustificazione.

Art. 72

Per le assenze che si protraggono per cinque giorni ed oltre, gli studenti sono tenuti a presentare, assieme alla regolare giustificazione, certificato medico che ne attesti la piena guarigione. In mancanza di ciò lo studente non potrà essere ammesso in classe, rimanendo sotto la vigilanza del personale ausiliario fino all'intervento del genitore.

Se l'assenza prolungata non è dovuta a malattia, i genitori potranno preventivamente comunicarne le motivazioni alla Presidenza; in tal caso il giorno di rientro a scuola non sarà necessario produrre alcuna certificazione aggiuntiva.

Capo VI Astensioni Collettive

Art. 73

In occasione di manifestazioni inerenti problematiche connesse al mondo della scuola o di rilevante interesse sociale, è consentito al comitato studentesco di riunirsi, previa regolare richiesta al Dirigente Scolastico, tre o al massimo due giorni prima dell'evento per discutere in merito e per decidere, a maggioranza, la partecipazione o meno alla manifestazione su base volontaria dei singoli studenti.

Tale astensione dalle lezioni verrà ritenuta ingiustificata ma non passibile di sanzioni disciplinari: gli studenti dovranno tuttavia esibire la giustificazione.

Tutte le altre astensioni collettive dalle lezioni saranno ritenute ingiustificate ed immotivate.

Si considera assenza collettiva di una classe l'assenza di metà più uno degli studenti che la compongono; le sanzioni disciplinari per assenza di massa riguarderanno naturalmente solo gli studenti che risulteranno assenti in quel determinato giorno.

PARTE IV

Servizi

TITOLO I

Adempimenti di vigilanza

Art. 74

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante le ore di lezione il personale ausiliario in servizio, deve assicurare la vigilanza nei corridoi, negli spazi comuni e nei servizi garantendo la costante igiene di questi ultimi.

Art. 75

La vigilanza deve essere garantita in modo tale da impedire agli studenti di recarsi nei servizi igienici quando questi sono occupati; in tal caso sarà cura del personale ausiliario obbligare gli studenti a rientrare in aula.

Il personale ausiliario deve essere a disposizione dei docenti per le esigenze dell'attività didattica: il docente dovrà rivolgersi a loro per ogni tipo di richiesta: es. gesso, fotocopia ecc. in modo da evitare che gli studenti circolino all'interno dell'Istituto.

Di eventuali irregolarità rilevate deve dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.

TITOLO II

Fruibilità degli spazi

Art. 76

Gli studenti hanno diritto di fruire di spazi puliti, dignitosi e funzionali.

Al fine di assicurare questo fondamentale diritto (funzionale al benessere della convivenza scolastica), gli studenti sono tenuti a non sporcare in nessun modo i locali in cui vivono e lavorano.

A ciascun alunno viene assegnato un posto fisso in aula e sarà responsabile della sua integrità.

Art. 77

Arredi scolastici e strutture didattiche devono essere rispettati da tutti, perché strumenti fondamentali di crescita educativa e culturale.

In modo particolare ed esemplificativo, è fatto divieto di fare incisioni o scritte sui muri, sulle porte, sulle finestre, ecc. e di buttare dalle finestre qualsiasi oggetto.

Coloro che arrecheranno volontariamente danni a beni dell'Amministrazione scolastica sono tenuti a risarcirli, individualmente o collettivamente, oltre che ad essere oggetto di eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora i responsabili dell'atto non vengano individuati, il danno sarà risarcito dalla classeo dalle classi interessate.

TITOLO III

Fotocopie

Art. 78

Le fotocopie prodotte per test di verifica o compiti in classe, nonché quelle ritenute dal docente integrative del libro di testo sono a carico dell'Istituto.

Su richiesta del docente possono essere accolte richieste di fotocopiare appunti di altri studenti.

È fatto assoluto divieto di fotocopiare testi di cui sono riservati i diritti d'autore, salvo il caso di espressa autorizzazione dell'autore e nei limiti della stessa.

Art. 79

I docenti avranno cura di fare la richiesta di fotocopie di materiale didattico in tempo utile, possibilmente, il giorno precedente.

Il personale ausiliario provvede alle richieste nell'ambito dell'organizzazione predisposta dal Direttore Amministrativo.

TITOLO IV

Affissione manifesti e comunicazioni

Art. 80

Non è consentito affiggere nei locali dell'Istituto manifesti pubblicitari senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L'autorizzazione è da intendersi concessa con l'apposizione del timbro scolastico e della firma del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

È fatto obbligo al personale ausiliario staccare i manifesti o pubblicazioni affissi senza la necessaria autorizzazione.

È vietata comunque l'affissione di manifesti che non rispondano ad esigenze culturali e non concorrano a migliorare il processo formativo degli alunni.

Art. 81

Le comunicazioni nelle classi possono essere solo quelle ufficiali dell'Amministrazione scolastica.

Ogni altro tipo di comunicazione è consentita solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

TITOLO V

Biblioteca

Art. 82

Alla biblioteca può accedere il personale docente, il personale non docente e gli studenti.

È consentita la fruibilità a persone estranee all'Amministrazione scolastica che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico e che ha validità annuale.

Art. 83

L'accesso al prestito o alla consultazione di libri o riviste è regolato dalle modalità stabilite dal Consiglio d'istituto.

Il prestito potrà essere richiesto previa sottoscrizione dell'avvenuto prestito e dell'osservanza dei tempi di riconsegna

La consultazione di libri o riviste avverrà nelle ore di apertura della biblioteca.

Il Responsabile di Biblioteca nel caso di mancata restituzione del libro alla scadenza, dopo un sollecito scritto, chiederà il pagamento al richiedente.

TITOLO VI

Laboratori

Art. 84

L'utilizzo dei laboratori è vivamente consigliato per una maggiore offerta formativa.

Il Dirigente affida, con incarico annuale, le funzioni di responsabile della biblioteca e dei laboratori ai docenti, tenendo conto delle competenze, degli impegni didattici e della disponibilità.

Il Responsabile di laboratorio stabilisce le modalità di accesso in modo tale da facilitarne al massimo l'uso da parte degli studenti.

L'Assistente tecnico di laboratorio esegue la normale manutenzione delle attrezzature nei laboratori allo scopo di garantirne la perfetta efficienza; predispone, su richiesta del docente, gli strumenti indispensabili allo svolgimento delle attività didattiche; resta disponibile a garantire l'assistenza tecnica necessaria nel momento in cui si dovesse verificare qualche inconveniente alle attrezzature dei vari laboratori. Al fine di consentire un efficiente utilizzo dei laboratori ed evitare richieste contemporanee, i laboratori dovranno esser prenotati negli appositi registri almeno due giorni prima.

TITOLO VII

Ufficio Tecnico

Art. 85

L'istituto è dotato di un Ufficio tecnico (art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, D.P.R. nn. 87 e 88 del 15.3.2010), con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

TITOLO VIII

Pubblicazioni

Art. 86

Le pubblicazioni studentesche sono considerate mezzo utile di incremento della vita scolastica e dei valori comunitari; pertanto devono essere incoraggiate, nei limiti della normativa vigente.

TITOLO IX

Locali Scolastici

Art. 87

I locali scolastici sono utilizzati prevalentemente per attività didattiche o per quelle attività deliberate dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio d'Istituto può autorizzare l'uso dei locali anche a persone estranee, che ne faranno richiesta scritta e motivata, con il consenso espresso del Dirigente Scolastico, per attività che non arrechino disturbo alle lezioni, non creino danni, non arrechino nocumento all'immagine e al decoro dell'Istituzione Scolastica e, costituiscano un momento di crescita sociale.

Art. 88

Nei casi di necessità e urgenza e nei casi deliberati da un consiglio di classe all'unanimità o dal collegio dei docenti con maggioranza dei 2/3, i locali possono essere concessi dal Dirigente Scolastico il quale deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Istituto

PARTE V

ATTIVITA' DIDATTICA

TITOLO I

Orario: criteri

Art. 89

La predisposizione dell'orario delle lezioni deve tenere conto dei criteri deliberati nel collegio dei docenti.

TITOLO II

Viaggi d'Istruzione

Art. 90

II Consiglio d'Istituto autorizza e promuove i viaggi di istruzione a condizione che abbiano preminenti e comprovati scopi culturali, specie se direttamente connessi ai programmi scolastici delle singole classi.

Le visite culturali in località limitrofe alla sede scolastica sono autorizzate dal Dirigente Scolastico se effettuate nell'ambito della mattinata e non comportino spese per la scuola.

Art. 91

Quando non sia promosso dal Consiglio d'Istituto, il viaggio d'istruzione deve essere richiesto con un anticipo di almeno 20 giorni dai due terzi delle classi interessate e, con richiesta separata, approvata dai rispettivi Consigli di Classe.

La richiesta deve contenere il programma del viaggio (luoghi date, orari), gli obiettivi culturali che essa si propone, il numero dei partecipanti, il mezzo di trasporto usato, l'insegnante disponibile ad accompagnare la classe, la spesa prevista e l'eventuale quota a carico del bilancio della Scuola.

Fermi restando i criteri sopra indicati il Consiglio d'Istituto può delegare annualmente la programmazione e l'autorizzazione dei viaggi d'istruzione ai Consigli di Classe.

Il Consiglio d'Istituto, su richiesta scritta degli studenti, potrà consentire agli studenti stessi di organizzare il viaggio d'istruzione all'estero, liberando l'istituzione scolastica da qualunque carico economico o di altra natura; il programma del viaggio, dovrà preventivamente esser approvato dal Consiglio d'Istituto e dai singoli Consigli di Classe.

TITOLO III

Rapporti con le famiglie

Art. 92

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti approva il piano delle attività nel quale sono indicati i criteri e le date per lo svolgimento dei colloqui.

I rapporti con le famiglie avvengono mediante colloqui generali stabiliti dal calendario scolastico. I docenti inoltre hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. In via ordinaria i colloqui individuali si svolgono l'ora di ricevimento bisettimanale - indicata dai singoli docenti e comunicata in Presidenza. Oltre tale possibilità, in caso di urgente necessità, i genitori e i docenti possono chiedere colloqui individuali ai singoli docenti concordando orario e modalità di incontro.

Patto educativo di corresponsabilità[3]

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

[3]Art. 3 DPR 235/07

TITOLO IV

Alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Art. 93

Gli alunni che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione dovranno, all'inizio dell'anno scolastico, scegliere fra le seguenti proposte di servizio offerte dalla amministrazione scolastica:

a) Attività didattiche e formative (materia alternativa alla religione);
b) Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di un docente;
c) Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente.

Possono altresì scegliere di allontanarsi dall'edificio scolastico.

Affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza della amministrazione scolastica e il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà, lo studente che sceglie di allontanarsi dall'edificio scolastico dovrà presentare una dichiarazione controfirmata dal genitore o da chi esercita la potestà.

PARTE VI

VENDITA - PROMOZIONI COMMERCIALI

TITOLO I

Vendita

Art. 94

È vietata qualsiasi forma di compravendita all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze degli stessi.

L'offerta duratura di beni e servizi è consentita, con autorizzazione annuale o pluriennale, da parte del Consiglio d'Istituto.

La richiesta di autorizzazione viene presentata al Dirigente Scolastico entro il termine fissato (non oltre il 30 giugno) con indicazione dei prodotti che si intendono vendere, copia dell'autorizzazione commerciale alla vendita degli stessi, prezzi dei beni e impegno a non modificare gli stessi fino al termine dell'anno scolastico o del contratto, se pluriennale.

Art. 95

La vendita occasionale è consentita con autorizzazione temporanea del Dirigente Scolastico a persone autorizzate alle quali deve essere chiesta copia di documento di identificazione che verrà inviata, in copia, alla Stazione dei carabinieri.

Art. 96

La vendita è consentita esclusivamente negli spazi e nei limiti concessi dall'autorizzazione.

Sarà cura del concessionario garantire l'igiene e la salubrità dei locali, ripristinando la pulizia e l'ordine senza oneri per il personale ausiliario.

È fatto divieto di vendere prodotti transgenici.

Art. 97

L'Amministrazione scolastica è esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità inerente all'attività commerciale svolta dalle persone o società autorizzate.

TITOLO II

Promozioni Commerciali

Art. 98

Le promozioni commerciali di libri di testo, sussidi scolastici in genere, strumenti di laboratori e quanto inerente all'attività didattica è consentita a persone autorizzate nel rispetto delle norme e ordinanze ministeriali.

I docenti interessati non dovranno, in ogni caso, interrompere le lezioni in corso.

TITOLO III

Acquisti

Art. 99

L'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione Scolastica deve essere effettuata tenendo conto delle norme vigenti.

In ogni caso gli acquisti, dovranno effettuarsi secondo le recenti indicazioni legislative sui contratti.

I preventivi relativi ai viaggi di istruzione devono essere particolarmente curati nella predisposizione al fine di evitare inconvenienti o disagi per gli studenti.

PARTE VII

DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI[4]

Art. 100

(Doveri)

- Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.[5]
- Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
- Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
- Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.
- Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali.
- Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.[6]
- Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.[7]
- Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.[8]
- Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.[9]
- Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
- Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

[4] **D.P.R. 24/06/1998, n. 249 (artt. 3, 4, 5, 6)**

[5] Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio (**DPR, art. 3, comma 1**).

[6] "Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lostesso rispetto, anche formale, che chiedono a se stessi". (**DPR, art. 3, comma 2**). "Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1". (**DPR, art. 3, comma 3**).

[7] "Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola". (**DPR, art. 3, comma 6**).

[8] Il risarcimento del danno è un dovere e non una sanzione. Solo nel caso che il danno sia stato causato volontariamente si applicano le sanzioni disciplinari.

[9] "Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti". (**DPR, art. 3, comma 4**). "Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola". (**DPR, art. 3, comma 5**).

Art. 101

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono regolamentate dall'art. 1 del DPR 21 Novembre 2007, n. 235 che qui si riporta integralmente:

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".

Provvedimenti specifici del nostro Istituto

- In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal regolamento stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.[10]
- L'allontanamento dalle lezioni, salvo in caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.

[10] "L'applicazione della legge penale non viene meno all'interno della scuola".

- Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:[11]
  A. richiamo scritto per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, uso non consentito del telefono cellulare;
  B. nota disciplinare per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente;
  C. studio individuale a scuola per cinque giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri, molestie continuate nei confronti di altri, recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente;
  D. studio individuale a scuola per dieci giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola;
  E. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale, denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome;[12]
  F. allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di

[11] "I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati". (**DPR, art. 4, comma 1**).
[12] "Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni". (**DPR, art. 4, comma 7**). Contrariamente al passato l'allontanamento dalle lezioni non può superare i quindici giorni salvo il caso di reati penali.

pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.[13]

- Ai fini della recidiva per le sanzioni di cui ai punti A) e B), si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso periodo didattico. Per le sanzioni di cui ai punti C), D), e E) si tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di tutto l'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- L'organo competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere C), D), E) deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti, quali:
    - collaborazione ai servizi interni alla scuola
    - pulizia degli spazi interni ed esterni alla scuola
    - collaborazione con gli assistenti tecnici alla manutenzione e ripristino dei laboratori didattici
    - attività di volontariato certificato
    - ripristino del locale o bene in caso di danneggiamento
    - altre attività concordate con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
- Quando possibile, le attività a favore della comunità scolastica devono essere svolte in orario extracurricolare.
- L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente può perdere il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.[14]
- Di ogni sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica viene data comunicazione scritta alla famiglia.
- Al termina dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

Art. 102

(Organi competenti)

- L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere A), B) precedenti.
- Il consiglio di classe, rappresentato da tutte le sue componenti, decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.

[13] "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (**DPR, art. 4, comma 9**).

[14]**Legge n. 645/ 1954 art.18**, l'esonero si perde da parte di quegli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui all'**art. 19 - lettera** d)e seguenti – del **R.D. del 4 maggio 1925, n. 653**.

- Il consiglio d'istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone di cui alla precedente lettera F).
- Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro quindici giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- Il voto relativo alle decisioni disciplinari è palese. Non è consentita l'astensione.

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO AI DOVERI ELENCATI NELL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO NAZIONALE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
(DPR 24 giugno 1998, n. 249)

	MANCANZA	SANZIONE	ADOTTATA DA
A	1. Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione 2. Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale 3. Disturbo durante le lezioni 4. Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità 5. Violazioni non gravi alle norme di sicurezza 6. Uso non autorizzato del cellulare durante l'attività didattica.	Richiamo scritto	Docente sul registro elettronico nella sezione "Richiami" selezionando la voce "Comportamento", specificandone la mancanza e descrivendola nello spazio visibile a famiglie e studenti
B	1. Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale 2. Disturbo continuato durante le lezioni, 3. Violazioni non gravi alle norme di sicurezza. 4. Recidiva dei comportamenti di cui al punto A) per 2 volte e per la stessa motivazione.	Nota disciplinare	Docente o coordinatore di classe sul registro elettronico nella sezione "Note disciplinari" specificandone la mancanza
C	1. Gravi scorrettezze verso i compagni gli insegnanti o il personale 2. Turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale 3. Danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri 4. Molestie continuate nei confronti di altri 5. Recidiva dei comportamenti di cui al punto B) commi 1. 2. e 3. per 2 volte e per la stessa motivazione.	Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni	Consiglio di classe
D	1. Ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola 2. Recidiva dei comportamenti di cui al punto C)	Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni	Consiglio di classe
E	1. Violenza intenzionale 2. Offese gravi alla dignità della persona 3. Uso o spaccio di sostanze psicotrope 4. Atti e molestie anche di carattere sessuale 5. Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome 6. Recidiva dei comportamenti di cui al punto D)	Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni (eventuale integrazione con contributo in denaro)	Consiglio di classe
F	Reati o procurato pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla scuola per una durata superiore a 15 giorni	Consiglio d'istituto

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 103

(Norma finale)

Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio d'istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del collegio dei docenti.[15]

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente alla Carta dei servizi della scuola,

gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.[16]

Art. 104

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

È fatto obbligo a chiunque di rispettarlo e farlo rispettare

Art. 105

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e previa consultazione del Collegio dei Docenti e dei rappresentanti degli Studenti.

Art. 106

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della scuola e all'albo dopo la presa visione del Collegio dei docenti e l'approvazione del Consiglio d'istituto.

Art. 107

Le norme vigenti in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Fonti Normative sono:

- Costituzione Italiana del 1948;

[15] "I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media". (**DPR, art. 6, comma 1**).

[16] "Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione". (**DPR, art. 6, comma 2)**

- Dichiarazione ONU del 1959;
- Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 27.05.1989; carta dei servizi;
- DPR del 08.03.1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.I. del 01.02.2001, n. 44 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L. 16.4.94. n. 297;
- D.P. R. del 21.11.2007 n. 235, D.P.R. 249 del 24.06.1998 concernenti lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Art. 328 del D. Lgs. 297/94;
- Art. 21 commi 1,2 e 13, della L. 59/97
- Ordinanze e decreti del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107